



CONFINDUSTRIA

Legge n.183/2011 , art.22 - Sgravio totale per i contratti di apprendistato con datori di lavoro con meno di 9 dipendenti - Chiarimenti

Roma, 13 Marzo 2012

Confindustria
Fisco, Finanza e Welfare
Il Direttore Elio Schettino

ANCE	
Prot. n.	288 /RIAS
Data	14.3.12

Premessa

Il Dlvo n.167 del 14 settembre 2011 ha disciplinato il contratto di apprendistato, anche sotto il profilo previdenziale (cfr. news Confindustria RISAS del 22 novembre 2011).

Al fine di incentivare la diffusione dell'apprendistato, la legge n. 183 del 12 novembre 2011 (legge di stabilità per il 2012), ha previsto all'art.22 - a far data dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2016 - lo sgravio totale per le assunzioni di apprendisti effettuate da datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove per i primi tre anni di svolgimento del contratto. Per gli anni successivi, il datore di lavoro è invece tenuto a versare l'aliquota del 10%, ordinariamente prevista per tutti i contratti di apprendistato.

Chiarimenti operativi

E' in via di definizione una circolare della DG dell'INPS di commento sia del Dlvo n. 167 sia del suddetto art. 22 della legge n.183/2011.

Da contatti informali risulta che lo sgravio disposto da tale ultima norma non possa operare fino a quando non sarà autorizzato dalla Commissione Europea. Essendo la misura selettiva, perchè limitata ai soli datori di lavoro con un numero di addetti fino a 9, vi sono infatti i presupposti perchè essa possa essere considerata aiuto di Stato ai sensi della disciplina comunitaria.

Non costituisce invece aiuto di Stato l'aliquota del 10%, in quanto è misura generalizzata, applicabile a tutte le imprese.

Pertanto, vista la situazione di incertezza, confermataci per le vie officiose sia dall'INPS che dal Ministero del Lavoro, si consiglia alle aziende interessate di soprassedere dall'applicazione dello sgravio in questione fino a quando non sarà emanata la circolare INPS.

Maria Magri